Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ELEONORA SCHININA'

Il Presidente
FRANCESCO BRUGALETTA

Sentenza n. 655/2023
Depositata il 03/11/2023
Il Segretario
MANUELA PANARIELLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/03/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
[redacted], Presidente
[redacted], Relatore
[redacted], Giudice

in data 20/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il 09/02/2022

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag.entrate - Riscossione - Ragusa

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione 6 97100 Ragusa RG

elettivamente domiciliato presso dp.ragusa@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [redacted] BOLLO 2012

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

"

Ricorrente:

la sig.ra [redacted] ut supra rappresentata e difesa, insiste affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia dichiarare la nullità della pretesa esattiva contenuta nell'intimazione impugnata, anche sotto il profilo della mancata notifica degli atti presupposti (le cartelle esattoriali), richiamati nell'intimazione de qua, non avendo l'A.d.E.R. fornito la prova della notifica degli stessi.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato antistatario.

Resistente:

l'Agenzia delle Entrate chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate e depositato in forma telematica in segreteria, [redacted] impugnava l'intimazione di pagamento n. [redacted]
Eccepiva la ricorrente che l'intimazione di pagamento, a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2012 e 2013, non poteva ritenersi legittima, trattandosi di credito già prescritto alla data dell'effettuata notificazione e contestava la mancata, valida, notificazione delle cartelle di pagamento riportate, nell'intimazione, quali atti presupposti, oltre che dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che rappresentava che la cartella di pagamento n. [redacted] era stata consegnata in mani di persona abilitata alla ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e che quella avente n. [redacted] era stata validamente notificata a mezzo posta; rilevava, altresì, l'ente impositore che ai sensi degli artt. 68, c. 1, 2, 2 bis e 4 bis del d.l. 18/2020 il termine di prescrizione era rimasto sospeso e che lo stesso non poteva, per dette ragioni, ritenersi maturato e chiedeva rigettarsi il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Memorie illustrative erano depositate nell'interesse della ricorrente.
All'udienza del 20/3/2023 la causa era posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.
Sebbene tanto abbia dichiarato nelle proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate non ha versato in atti la documentazione dalla quale si evince l'avvenuta, corretta, notificazione delle cartelle di pagamento riportate nell'intimazione di pagamento e delle quali, espressamente, la parte ricorrente contesta l'avvenuta notificazione.
In difetto di prova in ordine alla valida notificazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento della quale si discute, trattandosi peraltro di tasse automobilistiche aventi termine di prescrizione pari ad anni tre e riferendosi l'intimazione a tassa relativa agli anni 2012-2013, si impone il doveroso accoglimento del ricorso della contribuente, con condanna delle parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente Cultraro Deborah, che si liquidano in euro [redacted], oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Ragusa, 20/3/2023
Il Giudice rel. Il Presidente